



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Tributi – Risorse umane

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858903

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997 nr. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Ponte di Piave (TV), ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Ponte di Piave (TV), sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota o le aliquote deliberate dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 – Aliquote

Il Comune di Ponte di Piave (TV) con decorrenza 01.01.2018 applica le seguenti aliquote progressive per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 28/09/1998:

Scaglioni di reddito	Aliquota %
da 0 a 15.000,00	0,55
Da 15.000,01 a 28.000,00	0,60
Da 28.000,01 a 55.000,00	0,65
Da 55.000,01 a 75.000,00	0,70
Oltre 75.000,01	0,75

Art. 6 – Soglia di esenzione

1. A decorrere dal 1^a gennaio 2018 è introdotta una soglia di esenzione all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, determinata in €. 12.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 la soglia di esenzione opera come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, è dovuta ed applicata al reddito imponibile complessivo.

Art. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Ponte di Piave (TV), attraverso apposito codice tributo dovrà essere eseguito in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito al comma 142 della legge 296/2006 – finanziaria 2007.

2. Per i redditi di lavoro dipendente l'addizionale comunale all'IRPEF viene trattenuta mensilmente e il versamento viene effettuato in acconto e saldo, con le stesse modalità del versamento delle ritenute IRPEF.

Art. 8 - Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **01 gennaio 2018**.